Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 114° — Numero 267

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 15 ottobre 1973 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 — 00100 ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATI

Lunedì 10 settembre 1973, alle ore 18,30 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S. E. Hasem Nuseibah il quale ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di ambasciatore di Giordania a Roma.

(11795)

Venerdì 28 settembre 1973, alle ore 18, il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S. E. Klaus Goldschlag il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di ambasciatore del Canada a Roma.

(11794)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 marzo 1973, n. **591.**

Istituzione di corsi sperimentali presso alcuni istituti professionali di Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 27 ottobre 1969, n. 754;

Veduta la legge 11 dicembre 1969, n. 910;

Veduta la legge 17 dicembre 1971, n. 1156;

Veduta la legge 1° novembre 1972, n. 625;

Udito il parere della commissione di esperti di cui all'art. 1 della legge 27 ottobre 1969, n. 754;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico

In applicazione della legge 1° novembre 1972, n. 625, con effetto dal 1° ottobre 1972 sono istituiti, in via sperimentale, presso gli istituti professionali di Stato indicati nelle annesse tabelle *A, B, C, D, E, F,* viste e firmate, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione cento corsi annuali, biennali o triennali, per il conseguimento, previo esame di Stato, dei diplomi di maturità professionale specificati nelle tabelle medesime.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 marzo 1973

LEONE

SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *ottobre* 1973
Atti di Governo, registro n. 261, *foglio n.* 15. — VALENTINI

TABELLA *A*

Corsi speciali post-qualifica di cui al secondo comma dell'art. 1 della legge 27 ottobre 1969, n. 754

(*Corsi annuali*)

Istituti sedi dei corsi	Diploma di maturità professionale che si consegue	Numero dei corsi
Istituti professionali per l'industria e l'artigianato:		
Reggio Emilia	Odontotecnico	1
Venezia-Mestre	Id.	1

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
SCALFARO

TABELLA *B*

Corsi speciali post-qualifica di cui al secondo comma dell'art. 1 della legge 27 ottobre 1969, n. 754

(*Corsi biennali*)

Istituti sedi dei corsi	Diploma di maturità professionale che si consegue	Numero dei corsi
Istituti professionali per l'industria e l'artigianato:		
Corigliano Calabro	Tecnico industrie meccaniche	1
Fermo	Id.	1
Genova-Sestri	Id.	1
Legnano	Id.	1
Macomer	Id.	1
Matera	Id.	1
Milano « Ferraris »	Id.	1
Montalto Uffugo	Id.	1
Palermo	Id.	1
Pistoia	Id.	1
Sala Consilina	Id.	1
Sessa Aurunca	Id.	1
Spoleto	Id.	1
Torino « Zerboni »	Id.	1
Vibo Valentia	Id.	1
Alessandria	Tecnico industrie meccaniche Tecnico industrie elettriche	1
Arcidosso	Tecnico industrie elettriche	1
Bagnone	Id.	1
Bari	Id.	1
Borgosesia	Id.	1
Campobasso	Id.	1
Como	Id.	1
Corridonia	Id.	1
La Spezia	Id.	1
Lecce	Id.	1
Livorno	Id.	1
Lucca	Id.	1
Monza	Id.	1
Ottaviano	Id.	1
Palmi	Id.	1
Perugia	Id.	1
Pordenone	Id.	1
Portoferraio	Id.	1
Rieti	Id.	1
Roma « Duca d'Aosta »	Id.	1
Roma « Righi »	Id.	1
Viterbo	Id.	1
Domodossola	Tecnico industrie chimiche	1
Napoli « Caselli »	Tecnico lavorazioni ceramiche	1

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
SCALFARO

TABELLA *C*

Corsi speciali post-qualifica di cui al secondo comma dell'art. 1 della legge 27 ottobre 1969, n. 754

(*Corsi biennali*)

Istituti sedi dei corsi	Diploma di maturità professionale che si consegue	Numero dei corsi
Istituti professionali per il commercio:		
Alba	Segretario d'amministrazione	1
Albano Laziale	Id.	1
Bolzano l. it.	Id.	1
Bressanone l. t.	Id.	1
Conegliano Veneto	Id.	1
Firenze « Da Verrazzano »	Id.	1
Foligno	Id.	1
Forlì	Id.	1
Gorizia l. slovena	Id.	1
Modena	Id.	1
Monza	Id.	1
Rho	Id.	1
Sassari	Id.	1
Trento	Id.	1
Torre Annunziata	Id.	1
Viterbo	Id.	1
Istituti professionali femminili		
Piazza Armerina	Segretario d'amministrazione	1
Istituti professionali per il commercio:		
Galatone	Operatore commerciale	1
Gorizia l. it.	Id.	1
Livorno	Id.	1
Palermo	Id.	1
Sora	Id.	1
Trapani	Id.	1
Istituti professionali per il commercio:		
Adria	Analista contabile	1
Anzio	Id.	1
Ferrara	Id.	1
Frascati	Id.	1
Torre del Greco	Id.	1
Venezia-Mestre	Id.	1
Istituto professionale per l'alimentazione:		
Roma	Operatore commerciale dei prodotti alimentari	1

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
SCALFARO

TABELLA *D*

Corsi speciali post-qualifica di cui al secondo comma dell'art. 1 della legge 27 ottobre 1969, n. 754

(*Corsi biennali*)

Istituti sedi dei corsi	Diploma di maturità professionale che si consegue	Numero dei corsi
Istituti professionali alberghieri:		
Pescara	Tecnico attività alberghiere	1
Istituti professionali per il commercio:		
Roma « Morosini » . .	Operatore turistico	1
Roma « Vespucci » .	Id.	1
Roma « G. Romano » .	Operatore turistico Segretario d'amm.ne	1
Istituti professionali femminili:		
Roma « V. da Feltre » .	Operatore turistico	1

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
SCALFARO

TABELLA *E*

Corsi speciali post-qualifica di cui al secondo comma dell'art. 1 della legge 27 ottobre 1969, n. 754

(*Corsi biennali*)

Istituti sedi dei corsi	Diploma di maturità professionale che si consegue	Numero dei corsi
Istituti professionali femminili:		
Cosenza	Disegnatrice stilista moda	1
Firenze	Id.	1
Frosinone . .	Id.	1
Matera	Id.	1
Milano	Id.	1
Mistretta	Id.	1
Reggio Emilia . . .	Id.	1
Taranto	Id.	1
Forlì	Assistente comunità infantili	1

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
SCALFARO

TABELLA *F*

Corsi speciali post-qualifica di cui al secondo comma dell'art. 1 della legge 27 ottobre 1969, n. 754

(*Corsi triennali*)

Istituti sedi dei corsi	Diploma di maturità professionale che si consegue	Numero dei corsi
Istituti professionali per l'agricoltura:		
Barcellona Pozzo di Gotto	Agrotecnico	1
Bernalda di Metaponto .	Id.	1
Caltagirone	Id.	1
Campobasso	Id.	2
Castelfranco Emilia . . .	Id.	1
Castelfranco Veneto . .	Id.	1
Città di Castello	Id.	1
Imola	Id.	1
Isola della Scala	Id.	1
Pistoia	Id.	1
Reggio Calabria	Id.	1
Salerno	Id.	1
Teramo	Id.	1
Trino Vercellese	Id.	1

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
SCALFARO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 1973, n. **592.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie della Visitazione della B.V.M. e di S. Bartolomeo apostolo, nel comune di Chiusaforte.

N. 592. Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Udine in data 1° marzo 1972, relativo all'unione perpetua « aeque principalis » delle parrocchie della Visitazione della B.V.M. in località Saletto di Raccolana e di S. Bartolomeo apostolo, nel comune di Chiusaforte (Udine).

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *ottobre* 1973
Atti di Governo, registro n. 261, *foglio n.* 19. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 giugno 1973, n. **593.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia dei SS. Martiri Cosimo e Damiano, in Polignano a Mare.

N. 593. Decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Monopoli in data 1° novembre 1970, integrato con dichiarazione senza data, relativo alla erezione della parrocchia dei SS. Martiri Cosimo e Damiano, in Polignano a Mare (Bari).

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *ottobre* 1973
Atti di Governo, registro n. 261, *foglio n.* 20. — VALENTINI

DECRETO MINISTERIALE 12 agosto 1972.

Criteri e modalità per la scelta e la retribuzione del personale civile insegnante presso gli istituti, le scuole e gli enti dell'Esercito.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

E

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1484, concernente scuole, istituti ed enti dell'Esercito nei quali possono essere affidati compiti di insegnamento ai docenti civili;

Considerata la necessità di stabilire i criteri e le modalità per la scelta dei docenti e per la determinazione, nei limiti dello stanziamento dei competenti capitoli di bilancio, dei compensi da attribuire, in relazione al livello didattico dei corsi, agli incarichi di insegnamento presso gli istituti, le scuole e gli enti dell'Esercito di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1484 sopracitato;

Decreta:

Art. 1.

Gli incarichi di insegnamento per le materie non militari presso gli istituti, le scuole e gli enti dell'Esercito sono conferiti dal Ministero della difesa su proposta del comandante dell'istituto, della scuola o dell'ente interessato, secondo il seguente ordine di preferenze:

A) *a livello universitario e post-universitario*:

1) già incaricati presso scuole, istituti ed enti dell'Esercito;

2) professori di ruolo delle università e istituti di istruzione superiore;

3) ternati in concorsi a cattedre universitarie o liberi docenti confermati;

4) liberi docenti;

5) magistrati;

6) già incaricati presso le università, istituti di istruzione superiore;

7) cultori della materia;

B) *a livello scuola secondaria*:

1) già incaricati presso scuole, istituti ed enti dell'Esercito;

2) insegnanti forniti di abilitazione;

3) personale civile dell'amministrazione dello Stato con precedenza per i dipendenti civili della Difesa;

4) già incaricati presso istituti e scuole di istruzione secondaria.

A parità di merito e titoli, la qualifica di ufficiale in congedo costituisce requisito preferenziale.

Il comandante della scuola o dell'ente interessato segnalerà il personale civile, al quale attribuire l'incarico di insegnamento, allo stato maggiore Esercito, il quale, accertato che il personale segnalato abbia i requisiti necessari per il conferimento dell'incarico, darà il preventivo benestare.

Ottenuto tale benestare, il citato comandante provvederà alla stipulazione della convenzione da inoltrare al Ministero della difesa.

Art. 2.

Agli incaricati di insegnamento presso gli istituti, le scuole e gli enti dell'Esercito, sopracitati, sono attribuiti, a seconda del livello didattico dei corsi, i sottoindicati compensi annuali lordi massimi:

a) per gli incarichi di insegnamento a livello universitario o post-universitario:

L. 3.256.050, se l'incaricato è compreso in una terna di concorsi a cattedre universitarie o se docente confermato o se incaricato della direzione di un istituto, per sei ore settimanali d'insegnamento;

L. 2.844.450, se libero docente, per sei ore settimanali d'insegnamento;

L. 1.786.050, se cultore della materia, per sei ore settimanali d'insegnamento;

L. 1.786.050, se assistente, per dieci ore settimanali d'insegnamento.

Detti assegni vanno ridotti di 1/6 per ogni ora in meno delle sei ore settimanali previste per gli insegnanti e di 1/10 per ogni ora in meno delle dieci settimanali previste per gli assistenti;

b) per gli incarichi di insegnamento a livello di scuola media di 2° grado e per gli incarichi di insegnamento delle discipline sportive, conferiti presso corsi a livello universitario o post-universitario, per diciotto ore settimanali d'insegnamento:

L. 1.786.050, da ridursi di 1/18 per ogni ora in meno delle diciotto settimanali;

c) per gli incarichi di insegnamento a livello di scuola media di 1° grado e per gli incarichi di insegnamento delle discipline sportive, conferiti presso corsi sino a livello didattico di 2° grado, per diciotto ore settimanali di insegnamento:

L. 1.528.800, da ridursi di 1/18 per ogni ora in meno delle diciotto settimanali.

I compensi annuali previsti dal precedente comma spettano ai docenti cui sia conferito un incarico di insegnamento per l'intero anno scolastico e che partecipino anche agli esami finali.

Qualora non ricorrano le predette condizioni, i compensi sono corrisposti in relazione ai periodi di servizio effettivamente prestato.

Le misure dei compensi annui lordi sopra indicati sono suscettibili delle stesse variazioni che subiranno gli stipendi annui lordi del personale insegnante delle università e degli istituti e scuole di istruzione secondaria.

Agli incaricati esterni di insegnamento spetta il trattamento assistenziale e previdenziale previsto dalle vigenti norme a favore del personale docente, incaricato esterno presso istituti e scuole di istruzione, utilizzato a pieno orario.

Art. 3.

La retribuzione prevista dall'art. 2 del presente decreto è ridotta di un terzo per il secondo incarico conferito ad un insegnante estraneo.

La stessa retribuzione ridotta si applica per il primo incarico conferito:

a) a colui che ricopre un ufficio con retribuzione a carico del bilancio dello Stato, di ente pubblico o privato, o che comunque fruisca di un reddito di lavoro subordinato, quando l'incarico attiene ad insegnamento a livello universitario o post-universitario;

b) a colui che sia provvisto di retribuzione a carico dello Stato o di ente pubblico, quando trattasi di insegnamento a livello secondario di secondo e primo grado.

Resta fermo in ogni caso il disposto di cui all'art. 99 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 4.

Qualora dovuti sono corrisposti, secondo le norme legislative vigenti in materia, il rimborso delle spese di viaggio e la diaria di missione.

Ai docenti, cui sia conferito un incarico di insegnamento per l'intero anno scolastico, vanno corrisposti, inoltre, l'indennità integrativa speciale, l'aggiunta di famiglia nei casi in cui sussista il titolo a tale assegno ed i ratei di tredicesima mensilità.

Art. 5.

Per le esercitazioni pratiche va corrisposto il compenso previsto per il tipo di insegnamento, ridotto del 50 per cento.

Art. 6.

Null'altro compete, a qualsiasi titolo, agli incaricati di insegnamento presso gli istituti, le scuole e gli enti dell'Esercito, oltre il trattamento economico previsto dai precedenti articoli, in quanto esso retribuisce forfettariamente tutta l'opera prestata.

Art. 7.

Il trattamento economico spettante ai docenti, stabilito dal presente decreto, è corrisposto mensilmente e con effetto dal 1° settembre 1972.

Con decreti del Ministro per la difesa sono approvate, di volta in volta, per i singoli corsi, le convenzioni a trattativa privata stipulate con il personale insegnante.

Art. 8.

Alla spesa derivante dall'applicazione del presente decreto sarà fatto fronte con i normali stanziamenti del bilancio del Ministero della difesa.

I decreti interministeriali 21 agosto 1954, 8 marzo 1955, 24 maggio 1958 e 3 novembre 1959 sono abrogati.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 agosto 1972

Il Ministro per la difesa
TANASSI

p. *Il Ministro per il tesoro*
SCHIETROMA

Il Ministro per la pubblica istruzione
SCALFARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 settembre **1973**
Registro n. 73 *Difesa, foglio n.* 392

(11825)

DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1973.

Approvazione del nuovo statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese dell'Emilia-Romagna, ente di diritto pubblico, con sede in Bologna.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 22 giugno 1950, n. 445;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese dell'Emilia-Romagna, ente di diritto pubblico, con sede in Bologna, approvato con decreto ministeriale del 17 giugno 1969;

Vista la deliberazione adottata dall'assemblea straordinaria degli enti partecipanti al predetto istituto regionale in data 13 aprile 1973;

Vista la deliberazione assunta dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 29 maggio 1973;

Decreta:

E' approvato il nuovo statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese dell'Emilia-Romagna, ente di diritto pubblico, con sede in Bologna, in conformità del testo allegato, composto di trentasei articoli, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 luglio 1973

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
FERRI

Mediocredito regionale Emilia-Romagna

STATUTO

Costituzione - Sede - Durata

Art. 1.

Ai sensi della legge 22 giugno 1950, n. 445, e successive modificazioni, è costituito un Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese dell'Emilia-Romagna, ente di diritto pubblico, denominato « Mediocredito regionale Emilia-Romagna ».

Oltre alle casse di risparmio e i monti di credito su pegno di 1ª categoria dell'Emilia-Romagna, che lo hanno promosso, possono far parte dell'istituto aziende di credito ed enti di qualsiasi natura esercenti il credito e l'assicurazione, che siano stati autorizzati, in quanto occorra, dai rispettivi organi di vigilanza e ammessi dall'assemblea degli enti partecipanti.

Art. 2.

L'istituto ha sede in Bologna e durata illimitata.

Scopo - Fondo di dotazione - Patrimonio

Art. 3.

L'istituto ha lo scopo di concedere crediti a medio termine alle medie e piccole imprese al fine di favorire lo sviluppo economico della regione Emilia-Romagna.

Art. 4.

Il fondo di dotazione dell'istituto è di L. 5.975.000.000 (cinquemiliardinovecentosettantacinquemilioni) suddiviso in numero di 5.975 (cinquemilanovecentosettantacinque) quote di partecipazione, nominative ed indivisibili, di L. 1.000.000 (un milione di lire) ciascuna.

Art. 5.

Il patrimonio dell'istituto è costituito:

a) dal fondo di dotazione;
b) dalla riserva ordinaria;
c) dalla riserva straordinaria;
d) da altre eventuali riserve.

Enti partecipanti

Art. 6.

I nuovi enti partecipanti dovranno assumere non meno di venticinque quote.

Il sovrapprezzo attribuito alle quote assegnate ai nuovi partecipanti sarà imputato alla riserva ordinaria.

Il versamento delle quote assunte e del sovrapprezzo dovrà essere eseguito secondo le determinazioni dell'assemblea dei partecipanti.

Art. 7.

La responsabilità degli enti partecipanti è limitata all'ammontare delle quote possedute.

I rapporti fra l'istituto e gli enti partecipanti sono regolati da apposite convenzioni.

Art. 8.

La cessione di quote è ammessa solo fra enti partecipanti, previa approvazione dell'assemblea.

Mezzi finanziari ed operazioni attive

Art. 9.

L'istituto provvede alla concessione del credito:

a) con i fondi patrimoniali;

b) con la emissione di obbligazioni c/o di buoni fruttiferi, nominativi o al portatore, previa osservanza delle modalità e delle limitazioni stabilite dall'organo di vigilanza;

c) con le aperture di credito in conto corrente eventualmente accordate dagli enti partecipanti nei limiti e con le formalità previsti dalle rispettive norme statutarie;

d) con gli eventuali conferimenti dello Stato.

E' vietata all'istituto la raccolta del risparmio sotto qualsiasi altra forma.

L'istituto può compiere con « Mediocredito Centrale » di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 949, tutte le operazioni consentite.

Le obbligazioni emesse dall'istituto sono parificate ad ogni effetto alle cartelle fondiarie, ai sensi della legge 5 luglio 1964, n. 627: esse sono ammesse di diritto alle quotazioni di borsa, sono comprese fra i titoli sui quali l'istituto di emissione ha facoltà di concedere anticipazioni e possono essere accettate in deposito cauzionale dalle pubbliche amministrazioni.

Art. 10.

Per il raggiungimento dei suoi scopi, l'istituto può compiere nei confronti delle imprese operanti nella sua zona di competenza territoriale, tutte le operazioni consentite dalle leggi o autorizzate dall'organo di vigilanza.

In specie, l'istituto può concedere:

a) mutui, aperture di credito, sovvenzioni e sconti cambiari, finanziamenti in genere, anche all'esportazione;

b) anticipazioni o prestiti per l'acquisto di macchinari a' sensi dell'art. 2762 del codice civile o ai sensi di leggi speciali;

c) mutui turistico-alberghieri.

Le operazioni di mutuo e le aperture di credito dovranno, di regola, essere assistite da garanzie reali.

L'istituto può inoltre:

d) acquistare o sottoscrivere titoli di Stato, garantiti dallo Stato e obbligazionari, nonchè effettuare riporti o anticipazioni su titoli di Stato, garantiti dallo Stato e obbligazionari;

e) scontare buoni del Tesoro;

f) acquistare o costruire immobili destinati ai propri uffici, nonchè compiere, sempre allo stesso scopo, qualsiasi operazione immobiliare o di gestione;

g) acquistare e vendere beni, anche immobili, in sede di recupero dei propri crediti.

La durata delle operazioni non può superare il termine previsto dall'ordinamento del credito a medio termine, salvo deroga dell'organo di vigilanza.

L'istituto, infine, può assumere partecipazioni:

previa autorizzazione dell'organo di vigilanza;

al capitale di società finanziarie aventi sede nel territorio della regione e scopo di promuovere in particolare lo sviluppo delle medie e piccole imprese operanti nel territorio medesimo.

Le somme da impiegare nelle operazioni di cui al precedente comma non potranno superare in alcun momento, globalmente, la misura del 10 % del fondo di dotazione versato.

E' inibito l'esercizio di credito per durata inferiore ad un anno.

Art. 11.

L'istituto opera con le agevolazioni fiscali previste dallo art. 6 della legge istitutiva 22 giugno 1950, n. 445, dalla legge 27 luglio 1962, n. 1228, e da altre vigenti o successive leggi che riguardino o possano riguardare l'istituto stesso e le operazioni che esso compie.

Organi dell'istituto

Art. 12.

Sono organi dell'istituto:

a) l'assemblea degli enti partecipanti;
b) il consiglio di amministrazione;
c) il comitato esecutivo;
d) il presidente;
e) il collegio sindacale;
f) il direttore.

Assemblea dei partecipanti

Art. 13.

L'assemblea è costituita dai rappresentanti degli enti partecipanti; essi dispongono di un voto per ogni quota di partecipazione posseduta.

Ogni partecipante può farsi rappresentare da altro partecipante mediante lettera di delega.

La delega può essere comunicata anche mediante semplice lettera diretta all'istituto.

Nessun partecipante può avere più di una delega.

Art. 14.

L'assemblea è ordinaria o straordinaria. Essa è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o da chi può sostituirlo ai termini del presente statuto.

Spetta all'assemblea:

a) nominare il presidente, i due vice presidenti e gli altri membri del consiglio di amministrazione;

b) nominare due sindaci effettivi ed un sindaco supplente;

c) approvare il bilancio annuale;

d) determinare il riparto dell'utile di esercizio;

e) determinare il compenso dei sindaci effettivi, nonchè le diarie per quelli residenti fuori Bologna;

f) deliberare sull'aumento del fondo di dotazione, stabilendo le relative modalità;

g) deliberare sulle modifiche di statuto;

h) deliberare sulle domande di partecipazione all'istituto e sulle cessioni di quote fra enti partecipanti;

i) determinare la misura delle eventuali medaglie di presenza e diarie che siano assegnate agli amministratori per lo intervento a riunioni, stipulazioni od atti e per l'espletamento delle altre mansioni inerenti all'attività dell'istituto.

Agli amministratori spetta una sola medaglia di presenza anche se intervengono, nella stessa giornata, a più riunioni od atti; la medesima limitazione vige anche per le diarie;

l) deliberare su qualunque altro oggetto dell'ordine del giorno.

Art. 15.

L'assemblea ordinaria è convocata entro quattro mesi dalla data di chiusura dell'esercizio per deliberare, in particolare, sugli oggetti di cui al precedente articolo, lettere *c*) e *d*); nonchè, quando occorra, sugli oggetti di cui alle lettere *a*), *b*), *e*) ed *i*).

L'assemblea straordinaria è convocata ogni qualvolta si debbano prendere le determinazioni di cui allo stesso articolo, lettere *f*), *g*) ed *h*).

L'assemblea straordinaria è altresì convocata nei seguenti casi:

a) quando il consiglio di amministrazione ne ravvisi la necessità;

b) quando ne sia fatta domanda motivata dal collegio sindacale;

c) quando ne sia fatta domanda o da un quinto del numero dei partecipanti oppure da tanti partecipanti che rappresentino almeno un terzo del fondo di dotazione.

Art. 16.

La convocazione dell'assemblea è fatta a mezzo di lettera raccomandata da inviarsi agli enti partecipanti ed ai sindaci almeno quindici giorni prima della data fissata per l'adunanza.

La lettera deve indicare, oltre alla detta data, l'ora e il luogo dell'adunanza e contenere l'elenco degli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

Deve altresì indicare, per il caso che non venga raggiunto il numero legale di presenze, il giorno, l'ora ed il luogo della seconda convocazione; questa non può essere fissata per lo stesso giorno della prima.

Art. 17.

L'assemblea ordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, è validamente costituita quando siano presenti i rappresentanti di enti partecipanti in possesso di almeno la metà del fondo di dotazione; le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta.

L'assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, è validamente costituita quando siano presenti i rappresentanti di enti partecipanti in possesso di almeno i due terzi del fondo di dotazione; le deliberazioni debbono ottenere una maggioranza di voti i quali siano più della metà di detto fondo, fermo il disposto dell'art. 35.

Le votazioni relative alle nomine degli amministratori e dei sindaci e, comunque quelle concernenti persone, si fanno a scrutinio segreto, le altre possono essere palesi.

Per queste ultime si procederà ad appello nominale quando venga richiesto anche da un solo partecipante o sia disposto da chi presiede l'assemblea.

Consiglio di amministrazione

Art. 18.

Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente, dai due vice presidenti e da altri otto membri, tutti nominati dall'assemblea fra gli amministratori e i direttori degli enti partecipanti.

Le cariche sono gratuite , salvo quanto disposto dall'art. 14, lettera i).

Art. 19.

Non possono far parte del consiglio di amministrazione parenti ed affini fra loro fino al quarto grado incluso e non possono altresì farne parte parenti ed affini, fino al quarto grado incluso, dei sindaci, del direttore e dei dipendenti dello istituto, nonchè i membri del Parlamento.

Art. 20.

Il presidente, i due vice presidenti e gli altri membri del consiglio di amministrazione durano in carica tre esercizi e continuano a rimanere in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio finanziario nel corso del quale scade il termine del mandato e, successivamente, sino a che entrino in carica i loro successori.

Tutti i membri del consiglio di amministrazione decadono dalla carica coperta presso l'istituto dal momento in cui cessino dalla carica rivestita presso l'ente partecipante.

Per le sostituzioni cui occorra provvedere, per qualsiasi causa nel corso del triennio, si applica l'art. 2386 del codice civile ferma la competenza dell'assemblea dei partecipanti per il conferimento delle cariche di presidente e di vice presidente.

Gli amministratori sono sempre rieleggibili.

Art. 21.

Il consiglio di amministrazione si riunisce almeno una volta ogni tre mesi.

La convocazione, da farsi con lettera raccomandata indirizzata agli amministratori ed ai sindaci, deve contenere lo elenco degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza; la spedizione di tale lettera deve avvenire almeno cinque giorni prima di detta data.

In caso di urgenza, la convocazione può essere fatta anche a mezzo di telegramma.

Art. 22.

Per la validità delle adunanze è necessario l'intervento di almeno sei amministratori.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta dei presenti.

Le votazioni concernenti persone sono fatte a scrutinio segreto; le altre con voto palese, a meno che non venga richiesto da alcuno degli amministratori il voto segreto.

Art. 23.

Il consiglio di amministrazione è investito delle più ampie attribuzioni di ordinaria e straordinaria amministrazione per il regolare funzionamento dell'istituto e delibera su ogni oggetto che dal presente statuto non sia espressamente riservato alla assemblea dei partecipanti.

Rientrano, in particolare, nell'ambito di tali attribuzioni:

a) nominare, nel proprio seno, i membri del comitato esecutivo;

b) esaminare le domande di ammissione di nuovi partecipanti, proponendo l'eventuale loro accoglimento all'assemblea;

c) deliberare sulle modifiche di statuto da sottoporre alla assemblea;

d) approvare le convenzioni con gli enti partecipanti;

e) determinare i criteri generali per la concessione del credito;

f) fissare i saggi d'interesse sulle operazioni attive e approvare quelli da corrispondere sulle operazioni passive;

g) determinare i criteri generali per il risconto del portafoglio e la cessione dei crediti a « Mediocredito Centrale »;

h) deliberare sulla emissione delle obbligazioni e dei buoni fruttiferi, fissandone le modalità, le condizioni ed i saggi d'interesse;

i) deliberare sulle operazioni e su quant'altro contemplato dall'art. 10;

l) deliberare sul bilancio dell'esercizio e sulla relazione di accompagnamento da sottoporre all'approvazione dell'assemblea con le proposte per il riparto dell'utile netto;

m) deliberare ogni spesa di amministrazione a carattere ordinario e straordinario, salvo delega al direttore per le spese a carattere ordinario;

n) deliberare, quando permanga un credito dell'istituto, sulla cancellazione, riduzione e postergazione delle ipoteche, nonchè sulla surrogazione a favore di terzo; deliberare sulla rinuncia parziale o totale di garanzie mobiliari;

o) deliberare sulle azioni giudiziarie ed amministrative da promuovere o da sostenere per ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e di cassazione; conferire mandati generali o speciali alle liti, a transigere, ad esigere ed a quietanzare;

p) deliberare sulle facoltà di firma e sulle attribuzioni di carattere esecutivo del direttore a integrazione di quelle previste dall'art. 31 e approvare, su proposta del direttore, le deleghe, con le opportune limitazioni, congiuntamente a due dipendenti dell'istituto con grado non inferiore a capo ufficio, delle facoltà di firma ad esso direttore spettanti, ai sensi del citato art. 31, lettera f).

Per quanto concerne il personale, rientrano nelle attribuzioni del consiglio di amministrazione;

q) nominare il direttore e stabilirne il trattamento economico. La nomina, se non conferita ad un dipendente che abbia grado di dirigente da almeno cinque anni, deve ricadere su persona che abbia rivestito uguale grado di dirigente per lo stesso periodo di cinque anni presso altro istituto o azienda di credito;

r) nominare, su proposta del direttore, il vice direttore, dirigenti e funzionari, e stabilirne il trattamento economico;

s) deliberare, sempre su proposta del direttore, su ogni altra materia riguardante il personale;

t) deliberare sulla eventuale istituzione di fondi per prestazioni pensionarie integrative del trattamento corrisposto dagli enti previdenziali di legge.

Il consiglio di amministrazione può delegare al comitato esecutivo, nei limiti da esso consiglio ritenuti necessari al funzionamento dell'istituto e che dovranno essere riveduti allo inizio di ogni esercizio, le attribuzioni di cui alle lettere i), n) e o).

Comitato esecutivo

Art. 24.

Il comitato esecutivo è composto dal presidente e dai due vice presidenti del consiglio di amministrazione, che ne fanno parte di diritto, e da altri quattro membri nominati dal consiglio nel proprio seno.

La nomina dei membri elettivi ha luogo nella prima adunanza consiliare di ogni esercizio oppure nella adunanza immediatamente successiva alla ricostituzione del consiglio di amministrazione a norma del primo comma dell'art. 20.

Verificandosi il caso di cui al citato art. 20, secondo comma, se l'amministratore decaduto dalla carica era anche membro elettivo del comitato esecutivo, si provvede alla integrazione del comitato stesso subito dopo che il consiglio di amministrazione è stato integrato ai sensi del medesimo art. 20, terzo comma.

Art. 25.

Il comitato esecutivo delibera:

a) in via ordinaria, sugli oggetti e nei limiti ad esso delegati dal consiglio di amministrazione;

b) in via d'urgenza, su quanto riservato alla competenza del consiglio di amministrazione. In tal caso, le deliberazioni assunte debbono essere sottoposte a ratifica del consiglio nella sua prima riunione. Le deliberazioni del comitato esecutivo sono prova legale, di fronte ai terzi, dell'esistenza della delega o dell'urgenza.

Art. 26.

Il comitato esecutivo si riunisce tutte le volte che il presidente del consiglio di amministrazione ne ravvisi la necessità. La convocazione è fatta con le stesse modalità di cui all'art. 21. L'avviso di convocazione deve essere inviato anche ai sindaci. Peraltro, la convocazione è omessa quando il comitato esecutivo si riunisce in prosecuzione di una riunione del consiglio di amministrazione.

Per la validità delle adunanze è necessario l'intervento di almeno quattro membri.

Le deliberazioni debbono riportare almeno quattro voti favorevoli. Le votazioni concernenti persone sono fatte a scrutinio segreto; le altre con voto palese, a meno che alcuno dei componenti non richieda il voto segreto.

Presidente

Art. 27.

Il presidente ha la rappresentanza legale dell'istituto di fronte ai terzi e in giudizio. Egli convoca e presiede l'assemblea dei partecipanti, il consiglio di amministrazione ed il comitato esecutivo; firma i verbali di detta assemblea e, unitamente al direttore, i verbali del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo; vigila sulla esecuzione delle delibere assunte.

Il presidente ha i poteri di autorizzare la cancellazione delle ipoteche, la surrogazione a favore di terzo, la cancellazione delle trascrizioni e dei precetti eseguiti dall'istituto, la restituzione dei pegni e la liberazione di altre garanzie, semprechè il credito dell'istituto medesimo risulti integralmente estinto o non sia sorto.

In caso di urgenza, il presidente ha altresì i poteri di cui all'art. 23, lettera *n*) e lettera *o*).

In tal caso, i provvedimenti del presidente, per essere esecutivi, debbono trascriversi su apposito libro e recare la controfirma del direttore; alla prima adunanza del consiglio di amministrazione debbono poi essere sottoposti a ratifica da parte del consiglio stesso.

Art. 28.

In caso di assenza o di impedimento, sostituisce il presidente il vice presidente anziano; in assenza od impedimento anche di quest'ultimo, lo sostituisce l'altro vice presidente. La anzianità è determinata dalla data di nomina; a parità di data di nomina, dall'età.

Di fronte ai terzi, ed in particolare di fronte al conservatore dei registri immobiliari, alle cancellerie giudiziarie e ad altri uffici pubblici la firma del vice presidente anziano costituisce prova legale dell'assenza o dell'impedimento del presidente; la firma dell'altro vice presidente costituisce prova legale dell'assenza o dell'impedimento sia del presidente che del vice presidente anziano.

Il consiglio di amministrazione, su proposta del presidente, può delegare, in forma continuativa, valida fino a revoca, la rappresentanza legale dell'istituto e la firma sociale al direttore dell'istituto medesimo e a colui cui spetti di sostituirlo in caso di assenza o di impedimento, limitatamente alla stipula di contratti inerenti alle operazioni di finanziamento ed ai relativi incombenti legali.

Collegio sindacale

Art. 29.

Il collegio sindacale è composto di tre membri effettivi e di due membri supplenti.

Un sindaco effettivo ed un sindaco supplente sono nominati con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio; gli altri, dalla assemblea, fra amministratori e direttori degli enti partecipanti.

Il sindaco effettivo di nomina ministeriale è il presidente del collegio sindacale.

Valgono per i sindaci le incompatibilità di cui all'art. 19 e, per quelli di nomina assembleare, la norma di cui all'art. 20, secondo comma; questi ultimi, peraltro, anche cessando dalla carica rivestita presso l'ente partecipante, continuano a esercitare le loro funzioni fino alla approvazione del bilancio dell'esercizio in cui si è verificata la decadenza.

I sindaci durano in carica tre esercizi e possono essere riconfermati.

Art. 30.

I sindaci effettivi debbono intervenire all'assemblea dei partecipanti ed alle adunanze del consiglio di amministrazione, e possono intervenire alle adunanze del comitato esecutivo.

Essi, anche singolarmente, esercitano le funzioni prescritte dal codice civile.

Direttore

Art. 31.

La direzione dell'istituto è affidata ad un direttore.

Il direttore assiste all'assemblea dei partecipanti ed interviene, con voto consultivo, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo.

Il direttore ha alle sue dipendenze tutto il personale, determina le attribuzioni di lavoro dei singoli uffici e vigila affinchè l'andamento generale dell'istituto si svolga nel rispetto delle leggi, del presente statuto e delle norme della vigilanza bancaria. In particolare, egli attende ai seguenti compiti:

a) provvedere alla esatta esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea dei partecipanti, del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, nonchè dei provvedimenti presi in via di urgenza dal presidente;

b) ha la facoltà di promuovere le deliberazioni, i provvedimenti e gli atti volti a salvaguardare gli interessi dello istituto;

c) riferisce ed esprime pareri al consiglio di amministrazione ed al comitato esecutivo su tutti gli oggetti sui quali detti organi sono chiamati a deliberare;

d) dispone e disciplina gli accertamenti, le indagini, le ispezioni occorrenti per l'istruttoria, il perfezionamento ed il buon fine delle operazioni di credito;

e) predispone il bilancio dell'esercizio e lo presenta al consiglio di amministrazione, con una relazione illustrativa, entro il mese di febbraio;

f) firma la corrispondenza ordinaria; firma il bilancio e le situazioni contabili; firma le distinte in genere, comprese quelle di presentazione di cambiali allo sconto o al risconto; firma per traenza, per girata, per quietanza titoli di credito in genere, bancari e postali; firma per quietanza di somme e per ricevuta di titoli, valori, documenti; firma le disposizioni di giro conti; firma i fissati bollati; firma le polizze assicurative e di deposito; firma i contratti per forniture, utenze, manutenzioni, noleggio; firma ogni altro documento comunque inerente al suo ufficio; inoltre, firma per copia conforme gli estratti dei verbali dell'assemblea dei partecipanti, del consiglio di amministrazione, del comitato esecutivo, dei provvedimenti del presidente; controfirma detti provvedimenti.

Il direttore, infine, esercita le facoltà e le attribuzioni di carattere esecutivo delegategli dal consiglio di amministrazione e di cui all'art. 23, lettera *m*) e lettera *p*), prima parte.

Art. 32.

In caso di assenza, il direttore è sostituito dal vice direttore, al quale sono demandati compiti, facoltà e attribuzioni di cui al precedente art. 31 ed al quale si intendono altresì estese le facoltà e le attribuzioni oggetto di particolare delibera consiliare ai sensi dell'art. 23, lettera *m*) e lettera *p*), prima parte.

In caso di impedimento, il direttore è ugualmente sostituito dal vice direttore, al quale, peraltro, sono attribuite le sole facoltà di firma di cui al citato art. 31, lettera *f*).

Mancando il vice direttore, la sostituzione del direttore per il caso di assenza è deliberata dal consiglio di amministrazione.

Sia in caso di assenza che in caso di impedimento, la firma di chi sostituisce il direttore, preceduta dalla dizione « per il direttore », fa prova di fronte ai terzi dell'assenza o dell'impedimento del direttore.

Di fronte ai terzi, parimenti, la firma abbinata di due dipendenti, preceduta dalla dizione « per il direttore », fa prova della esistenza della delega, da parte del consiglio di amministrazione, ai sensi del già citato art. 23, lettera *p*), seconda parte, delle facoltà di firma di cui al ripetuto art. 31, lettera *f*).

Bilancio - Utile

Art. 33.

L'esercizio amministrativo ha la durata di un anno e decorre dal 1° gennaio.

Il bilancio di ciascun esercizio, il relativo conto perdite e profitti e la proposta di ripartizione dell'utile, accompagnati dalla relazione del consiglio di amministrazione e da quella del collegio sindacale, debbono essere sottoposti per l'approvazione all'assemblea dei partecipanti entro quattro mesi dalla data di chiusura.

Art. 34.

L'utile d'esercizio deve essere ripartito come segue:

a) al fondo di riserva ordinario: almeno il 20 per cento;

b) ai partecipanti: un dividendo fino al 5% del fondo di dotazione;

c) con l'eventuale rimanenza: un ulteriore dividendo ai partecipanti fino a raggiungere, nel complesso, il tasso corrisposto per le aperture di credito da essi accordate all'istituto;

d) l'eventuale residuo: al fondo di riserva straordinaria c/o a disposizione del consiglio di amministrazione per la costituzione o l'incremento di un fondo contributi e oblazioni e per la costituzione o l'incremento di un fondo per favorire le iniziative dirette allo sviluppo e al perfezionamento delle medie e piccole imprese della regione.

Liquidazione - Vigilanza

Art. 35.

L'assemblea dei partecipanti può deliberare lo scioglimento e la conseguente liquidazione dell'istituto con deliberazione che abbia ottenuto una maggioranza di voti che rappresenti almeno due terzi del fondo di dotazione.

Detta deliberazione, per essere esecutiva, dovrà riportare l'approvazione del Ministro per il tesoro, di concerto col Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Le attività nette risultanti dalla liquidazione saranno ripartite fra gli enti partecipanti in proporzione alle quote da ciascuno possedute.

Art. 36.

L'istituto è sottoposto a vigilanza in conformità alle disposizioni del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive norme integrative e modificative.

L'istituto deve rimettere all'organo di vigilanza i verbali delle deliberazioni dell'assemblea, del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, nonchè il bilancio annuale e le situazioni periodiche dei conti. Le deliberazioni concernenti operazioni di credito potranno avere immediata esecuzione; le altre dopo che siano trascorsi dieci giorni dall'invio di detti verbali senza che nessuna comunicazione contraria o sospensiva sia pervenuta in merito.

Per l'amministrazione straordinaria e la liquidazione dello istituto, valgono le disposizioni del precitato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive norme integrative e modificative.

Visto, *il Ministro per il tesoro*: MALAGODI

(11749)

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1973.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche e delimitazione delle zone danneggiate nella regione Campania.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, che prevede la dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche e la delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste dalla stessa legge, a favore delle aziende agricole danneggiate;

Considerate le proposte della regione Campania;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuto il carattere di eccezionalità degli eventi atmosferici indicati a fianco delle sotto elencate provincie nelle quali possono essere concesse, alle aziende agrarie, le provvidenze creditizie previste dall'art. 7 della citata legge n. 364:

Caserta: gelate prima decade di marzo, gelate e forte vento del mese di aprile 1973;

Napoli: grandinata con forti raffiche di vento del 18 e 19 giugno 1973;

Salerno: forte e gelido vento del 23 aprile 1973.

Art. 2.

Si delimitano le zone territoriali in cui possono trovare applicazione a favore delle aziende agricole, le provvidenze contributive e contributivo-creditizie per la ricostituzione dei capitali di conduzione non reintegrati per effetto della perdita del prodotto, previste dall'art. 5 della stessa legge n. 364:

Caserta: gelate prima decade di marzo 1973:

comuni di Maddaloni, Caserta, Capua, Vitulazio, Santa Maria a Vico, Arienzo, S. Felice a Cancello, tutti per l'intero territorio comunale.

Napoli: grandinata con forti raffiche di vento del 18 e 19 giugno 1973:

comune di Giuliano, per le località Salicelle, Pozzolaniello, Epitaffio, Masseria Annunziata, Pigna, Campo Annone, Masseria Grelli, Casacelle, Campo Misso, S. Cesareo, Masseria Marinone, Parmentiello Grande, Parmentiello Piccolo, Campo Scalaro, Masseria Pioppi, Masseria Scaruppata, Cesa, Starzetella, Masseria Toroni, Garfaniello;

comune di Qualiano, per le località Masseria Principe, Pioppitelli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 ottobre 1973

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
FERRARI-AGGRADI

Il Ministro per il tesoro
LA MALFA

(11827)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI

Terza estrazione delle speciali cartelle 7 %

Si notifica che alle ore 9 del giorno 26 novembre 1973 avranno inizio in Roma, via Goito n. 4, in una sala aperta al pubblico, le operazioni relative alla 3ª estrazione delle speciali cartelle 7 % di credito comunale e provinciale emesse ai sensi del decreto ministeriale 28 maggio 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 28 luglio 1971.

Saranno sorteggiate n. 16 cartelle per il capitale nominale complessivo di L. 16.000.000.000.

I numeri dei titoli sorteggiati saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 ottobre 1973

(11770)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(2ª *pubblicazione*) Elenco n. 13

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 16 Mod. 241 D.P. — Data: 16 giugno 1972; Ufficio che rilasciò la ricevuta: direzione provinciale del tesoro di Sondrio. — Intestazione: Alesiano Athos, nato a Tirano il 21 dicembre 1929. — Titoli del debito pubblico: al portatore: 2. — Capitale. L. 60.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 21 settembre 1973

(11386)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 193

Corso dei cambi dell'11 ottobre 1973 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	563,75	563,75	563,45	563,75	565 —	563,75	563,65	563,75	563,75	563,75
Dollaro canadese	561,50	561,50	562 —	561,50	560,75	561,50	561,83	561,50	561,50	561,50
Franco svizzero	188,24	188,24	188,20	188,24	187,10	188,20	188,25	188,24	188,24	188,20
Corona danese	100,50	100,50	100,30	100,50	99,25	100,50	100,50	100,50	100,50	100,50
Corona norvegese	103,85	103,85	103,85	103,85	102,80	103,85	103,90	103,85	103,85	103,85
Corona svedese	135,67	135,67	135,20	135,67	134,25	134,65	135,60	135,67	135,67	135,67
Fiorino olandese	227,54	227,54	226,75	227,54	224,50	227,50	227,35	227,54	227,54	227,50
Franco belga	15,4675	15,4675	15,43	15,4675	15,28	15,44	15,44	15,4675	15,46	15,46
Franco francese	134,95	134,95	134,20	134,95	132,50	134,92	134,60	134,95	134,95	134,95
Lira sterlina	1368,70	1368,70	1366,60	1368,70	1363 —	1368,70	1368,75	1368,70	1368,70	1368,70
Marco germanico	236,09	236,09	235,75	236,09	233,75	236,05	235,75	236,09	236,09	236,05
Scellino austriaco	31,77	31,77	31,70	31,77	31,50	31,76	31,76	31,77	31,77	31,75
Escudo portoghese	24,48	24,48	24,34	24,48	24,15	24,48	24,50	24,48	24,48	24,48
Peseta spagnola	9,96	9,96	9,94	9,96	9,90	9,96	9,94	9,96	9,96	9,95
Yen giapponese	2,1245	2,1245	2,1350	2,1245	2,12	2,12	2,13	2,1245	2,12	2,12

Media dei titoli dell'11 ottobre 1973

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	106,875
Redimibile 3,50 % 1934	99,675
» 3,50 % (Ricostruzione)	90,10
» 5 % (Ricostruzione)	95,70
» 5 % (Riforma fondiaria)	94,95
» 5 % (Città di Trieste)	94,95
» 5 % (Beni esteri)	93,375
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	92,60
» 5,50 % » » 1968-83	91,925
» 5,50 % » » 1969-84	95,90
» 6 % » » 1970-85	98,65
» 6 % » » 1971-86	98,60
» 6 % » » 1972-87	98,45
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	100,075
» » » 5 % 1977	99,925
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1974)	98,90
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,425
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	96,975
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,50
» 5 % (» 1° aprile 1978)	94,50
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	99,15
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	99,50
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	98,625

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'11 ottobre 1973

Valuta	Cambio
Dollaro USA	563,70
Dollaro canadese	561,665
Franco svizzero	188,245
Corona danese	100,50
Corona norvegese	103,875
Corona svedese	135,635
Fiorino olandese	227,445
Franco belga	15,454
Franco francese	134,775
Lira sterlina	1368,725
Marco germanico	235,92
Scellino austriaco	31,765
Escudo portoghese	24,49
Peseta spagnola	9,95
Yen giapponese	2,127

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili dal 27 aprile 1973 al 14 maggio 1973 all'importazione da Paesi terzi, da SAMA, da PTOM e da Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya, dei prodotti di cui all'art. 1, lettera d), del regolamento n. *120/67/CEE* (esclusi i prodotti della voce doganale n. *23.07-B* « foraggi melassati o zuccherati, ecc. ») e dei prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 359/67/CEE a norma dei regolamenti (CEE) n. 851/73, n. 875/73, n. 918/73, n. 932/73, n. 1076/73, n. 1092/73, n. 1124/73, n. 1138/73, n. 1221/73 e n. 1236/73.

(in lire italiane per 100 kg)

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi				SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya			
			dal 27-4-1973 al 30-4-1973	dall'1-5-1973 al 10-5-1973	11-5-1973	dal 12-5-1973 al 14-5-1973	dal 27-4-1973 al 30-4-1973	dall'1-5-1973 al 10-5-1973	11-5-1973	dal 12-5-1973 al 14-5-1973
07.06		Radici di manioca, d'arrow-root e di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido o di inulina, anche secchi o tagliati in pezzi; midollo della palma a sago:								
	07.06-300	A. radici di manioca, d'arrow-root e di salep, e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido, ad esclusione delle patate dolci	463,75(1)	450,00(1)	450,00(1)	450,00(1)	388,75(1)	375,00(1)	375,00(1)	375,00(1)
11.01-C	11.01-530	Farina di orzo	4.950,63	4.813,75	4.813,75	4.813,75	4.638,13	4.501,25	4.501,25	4.501,25
11.01-D	11.01-550	Farina di avena	3.990,00	3.923,75	3.642,50	3.642,50	3.677,50	3.611,25	3.330,00	3.330,00
11.01-E		Farina di granturco:								
	11.01-911	I. avente tenore di sostanze grasse inferiore o uguale a 1,5%, in peso	4.798,13	4.661,88	4.661,88	4.661,88	4.485,63	4.349,38	4.349,38	4.349,38
	11.01-915	II. altra	2.698,13	2.620,63	2.620,63	2.620,63	2.541,88	2.464,38	2.464,38	2.464,38
11.01-F	*11.01-920*	*Farina di riso*	513,75	156,25	156,25	156,25	357,50	zero	zero	zero
11.01-G	11.01-991	Farina di grano saraceno	312,50	312,50	312,50	312,50	zero	zero	zero	zero
11.01-H	11.01-992	Farina di miglio	2.518,13	2.607,50	2.607,50	2.607,50	2.361,88	2.451,25	2.451,25	2.451,25
11.01-IJ	11.01-993	Farina di scagliola	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero
11.01-K	11.01-994	Farina di sorgo	2.535,63	2.582,50	2.582,50	2.582,50	2.379,38	2.426,25	2.426,25	2.426,25
11.01-L	11.01-995	Farine altre	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero
11.02		Semole, semolini; cereali mondati, perlati, spezzati, schiacciati (compresi i fiocchi), esclusi il riso pilato, brillato, lucidato e quello spezzato; germi di cereali, anche sfarinati:								
		A. Semole e semolini:								
	11.02-050	II. di segala	5.298,75	5.246,88	5.246,88	5.528,13	4.986,25	4.934,38	4.934,38	5.215,63
	11.02-070	III. di orzo	4.950,63	4.813,75	4.813,75	4.813,75	4.638,13	4.501,25	4.501,25	4.501,25
	11.02-090	IV. di avena	3.990,00	3.923,75	3.642,50	3.642,50	3.677,50	3.611,25	3.330,00	3.330,00

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi				Importazioni da: SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya			
			dal 27-4-1973 al 30-4-1973	dall'1-5-1973 al 10-5-1973	11-5-1973	dal 12-5-1973 al 14-5-1973	dal 27-4-1973 al 30-4-1973	dall'1-5-1973 al 10-5-1973	11-5-1973	dal 12-5-1973 al 14-5-1973
11.02 (*segue*)		V. di granturco:								
		a. aventi tenore di sostanze grasse inferiore o uguale a 1,5%, in peso:								
	11.02-111	1. destinati alla industria della birra (2)	579,38	347,50	347,50	347,50	266,88	35,00	35,00	35,00
	11.02-114	2. altri	4.798,13	4.661,88	4.661,88	4.661,88	4.485,63	4.349,38	4.349,38	4.349,38
	11.02-117	b. altri	2.698,13	2.620,63	2.620,63	2.620,63	2.541,88	2.464,38	2.464,38	2.464,38
	11.02-130	VI. di riso	513,75	156,25	156,25	156,25	357,50	zero	zero	zero
	11.02-191	VII. di grano saraceno	312,50	312,50	312,50	312,50	zero	zero	zero	zero
	11.02-192	VIII. di miglio	2.518,13	2.607,50	2.607,50	2.607,50	2.361,88	2.451,25	2.451,25	2.451,25
	11.02-193	IX. di sorgo	2.535,63	2.582,50	2.582,50	2.582,50	2.379,38	2.426,25	2.426,25	2.426,25
	11.02-195	X. altri	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero
		B. cereali mondati (decorticati o pilati) anche tagliati o spezzati:								
		I. di orzo, di avena, di grano saraceno o di miglio:								
		a. mondati (decorticati o pilati):								
	11.02-210	1. di orzo	4.279,38	4.157,50	4.157,50	4.157,50	4.123,13	4.001,25	4.001,25	4.001,25
		2. di avena:								
	11.02-230	aa. avena spuntata	2.240,00	2.202,50	2.043,13	2.043,13	2.083,75	2.046,25	1.886,88	1.886,88
	11.02-250	bb. altra	3.833,75	3.767,50	3.486,25	3.486,25	3.677,50	3.611,25	3.330,00	3.330,00
	11.02-271	3. di grano saraceno	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero
	11.02-275	4. di miglio	3.861,25	4.001,25	4.001,25	4.001,25	3.705,00	3.845,00	3.845,00	3.845,00
		b. mondati e tagliati o spezzati (detti « Grütze » o « grutten »):								
	11.02-310	1. di orzo	4.279,38	4.157,50	4.157,50	4.157,50	4.123,13	4.001,25	4.001,25	4.001,25
	11.02-330	2. di avena	3.833,75	3.767,50	3.486,25	3.486,25	3.677,50	3.611,25	3.330,00	3.330,00
	11.02-371	3. di grano saraceno	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero
	11.02-375	4. di miglio	3.861,25	4.001,25	4.001,25	4.001,25	3.705,00	3.845,00	3.845,00	3.845,00
		II. di altri cereali:								
	11.02-401	a. di frumento	4.184,38	4.096,25	4.096,25	4.096,25	4.028,13	3.940,00	3.940,00	3.940,00
	11.02-402	b. di segala	3.840,63	3.801,88	3.801,88	4.010,00	3.684,38	3.645,63	3.645,63	3.853,75
	11.02-403	c. di granturco	4.143,13	4.022,50	4.022,50	4.022,50	3.986,88	3.866,25	3.866,25	3.866,25
	11.02-404	d. di sorgo	3.888,13	3.962,50	3.962,50	3.962,50	3.731,88	3.806,25	3.806,25	3.806,25
	11.02-405	e. altri	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero
		C. cereali perlati:								
	11.02-511	I. di frumento	5.002,50	4.896,25	4.896,25	4.896,25	4.846,25	4.740,00	4.740,00	4.740,00
	11.02-515	II. di segala	4.588,13	4.542,50	4.542,50	4.792,50	4.431,88	4.386,25	4.386,25	4.636,25

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi				Importazioni da: SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya			
			dal 27-4-1973 al 30-4-1973	dall'1-5-1973 al 10-5-1973	11-5-1973	dal 12-5-1973 al 14-5-1973	dal 27-4-1973 al 30-4-1973	dall'1-5-1973 al 10-5-1973	11-5-1973	dal 12-5-1973 al 14-5-1973
11.02 (*segue*)	11.02-530	III. di orzo	6.755,00	6.564,38	6.564,38	6.564,38	6.442,50	6.251,88	6.251,88	6.251,88
	11.02-571	IV. di avena	3.425,00	3.366,25	3.116,25	3.116,25	3.268,75	3.210,00	2.960,00	2.960,00
	11.02-572	V. di granturco	4.143,13	4.022,50	4.022,50	4.022,50	3.986,88	3.866,25	3.866,25	3.866,25
	11.02-573	VI. di grano saraceno	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero
	11.02-574	VII. di miglio	3.861,25	4.001,25	4.001,25	4.001,25	3.705,00	3.845,00	3.845,00	3.845,00
	11.02-575	VIII. di sorgo	3.888,13	3.962,50	3.962,50	3.962,50	3.731,88	3.806,25	3.806,25	3.806,25
	11.02-576	IX. altri	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero
		D. cereali soltanto spezzati:								
	11.02-621	I. di frumento	3.245,63	3.178,13	3.178,13	3.178,13	3.089,38	3.021,88	3.021,88	3.021,88
	11.02-625	II. di segala	2.981,88	2.952,50	2.952,50	2.952,50	2.825,63	2.796,25	2.796,25	2.796,25
	11.02-640	III. di orzo	2.784,38	2.706,88	2.706,88	3.111,88	2.628,13	2.550,63	2.550,63	2.955,63
	11.02-660	IV. di avena	2.240,00	2.202,50	2.043,13	2.043,13	2.083,75	2.046,25	1.886,88	1.886,88
	11.02-681	V. di granturco	2.698,13	2.620,63	2.620,63	2.620,63	2.541,88	2.464,38	2.464,38	2.464,38
	11.02-682	VI. di grano saraceno	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero
	11.02-683	VII. di miglio	2.518,13	2.607,50	2.607,50	2.607,50	2.361,88	2.451,25	2.451,25	2.451,25
	11.02-684	VIII. di sorgo	2.535,63	2.582,50	2.582,50	2.582,50	2.379,38	2.426,25	2.426,25	2.426,25
	11.02-685	IX. altri	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero
		E. cereali schiacciati; fiocchi:								
		I. di orzo, di avena, di grano saraceno o di miglio:								
		a. cereali schiacciati:								
	11.02-710	1. di orzo	2.784,38	2.706,88	2.706,88	2.706,88	2.628,13	2.550,63	2.550,63	2.550,63
	11.02-730	2. di avena	2.240,00	2.202,50	2.043,13	2.043,13	2.083,75	2.046,25	1.886,88	1.886,88
	11.02-771	3. di grano saraceno	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero
	11.02-775	4. di miglio	2.518,13	2.607,50	2.607,50	2.607,50	2.361,88	2.451,25	2.451,25	2.451,25
		b. fiocchi:								
	11.02-830	1. di orzo	5.466,25	5.313,75	5.313,75	5.313,75	5.153,75	5.001,25	5.001,25	5.001,25
	11.02-840	2. di avena	4.398,75	4.325,00	4.012,50	4.012,50	4.086,25	4.012,50	3.700,00	3.700,00
	11.02-851	3. di grano saraceno	312,50	312,50	312,50	312,50	zero	zero	zero	zero
	11.02-855	4. di miglio	4.480,63	4.638,13	4.638,13	4.638,13	4.168,13	4.325,63	4.325,63	4.325,63
		II. di altri cereali:								
	11.02-861	a. di frumento	5.764,38	5.645,00	5.645,00	5.645,00	5.451,88	5.332,50	5.332,50	5.332,50
	11.02-865	b. di segala	5.298,75	5.246,88	5.246,88	5.528,13	4.986,25	4.934,38	4.934,38	5.215,63
	11.02-891	c. di granturco	4.798,13	4.661,88	4.661,88	4.661,88	4.485,63	4.349,38	4.349,38	4.349,38
	11.02-892	d. di sorgo	4.511,25	4.594,38	4.594,38	4.594,38	4.198,75	4.281,88	4.281,88	4.281,88
		e. altri:								
	11.02-893	1. fiocchi di riso	920,00	312,50	312,50	312,50	607,50	zero	zero	zero
	11.02-895	2. non nominati	312,50	312,50	312,50	312,50	zero	zero	zero	zero

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi dal 27-4-1973 al 30-4-1973	Paesi terzi dall'1-5-1973 al 10-5-1973	Paesi terzi 11-5-1973	Paesi terzi dal 12-5-1973 al 14-5-1973	SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya dal 27-4-1973 al 30-4-1973	SAMA... dall'1-5-1973 al 10-5-1973	SAMA... 11-5-1973	SAMA... dal 12-5-1973 al 14-5-1973
11.02 (*segue*)		F. agglomerati (« pellets »):								
	11.02-930	I. di frumento	5.764,38	5.645,00	5.645,00	5.645,00	5.451,88	5.332,50	5.332,50	5.332,50
	11.02-941	II. di segala	5.298,75	5.246,88	5.246,88	5.528,13	4.986,25	4.934,38	4.934,38	5.215,63
	11.02-942	III. di orzo	4.950,63	4.813,75	4.813,75	4.813,75	4.638,13	4.501,25	4.501,25	4.501,25
	11.02-943	IV. di avena	3.990,00	3.923,75	3.642,50	3.642,50	3.677,50	3.611,25	3.330,00	3.330,00
	11.02-944	V. di granturco	4.798,13	4.661,88	4.661,88	4.661,88	4.485,63	4.349,38	4.349,38	4.349,38
	11.02-945	VI. di riso	513,75	156,25	156,25	156,25	357,50	zero	zero	zero
	11.02-946	VII. di grano saraceno	312,50	312,50	312,50	312,50	zero	zero	zero	zero
	11.02-947	VIII. di miglio	2.518,13	2.607,50	2.607,50	2.607,50	2.361,88	2.451,25	2.451,25	2.451,25
	11.02-948	IX. di sorgo	2.535,63	2.582,50	2.582,50	2.582,50	2.379,38	2.426,25	2.426,25	2.246,25
	11.02-949	X. altri	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero
		G. germi di cereali, anche sfarinati:								
	11.02-950	I. di frumento	2.584,38	2.534,38	2.534,38	2.534,38	2.271,88	2.221,88	2.221,88	2.221,88
	11.02-980	II. altri	2.181,25	2.125,00	2.125,00	2.125,00	1.868,75	1.812,50	1.812,50	1.812,50
11.06		Farine e semolini di sago, di manioca, d'arrow-root, di salep e di altre radici e tuberi compresi nella voce n. 07.06:								
	11.06-200	A. denaturati	620,00	606,25	606,25	606,25	351,25	337,50	337,50	337,50
		B. altri:								
	11.06-801	I. destinati alla fabbricazione di amido o di fecola (2)	1.301,25	1.093,75	1.093,75	1.093,75	126,25	zero	zero	zero
	11.06-805	II. non nominati	5.074,38	4.952,50	4.952,50	4.952,50	3.899,38	3.777,50	3.777,50	3.777,50
11.07		Malto, anche torrefatto:								
		A. non torrefatto:								
		I. di frumento:								
	11.07-101	a. presentato sotto forma di farina	5.953,75	5.835,63	5.835,63	5.835,63	5.391,25	5.273,13	5.273,13	5.273,13
	11.07-105	b. altro	4.590,63	4.502,50	4.502,50	4.502,50	4.028,13	3.940,00	3.940,00	3.940,00
		II. altro:								
	11.07-301	a. presentato sotto forma di farina	5.149,38	5.013,75	5.013,75	5.013,75	4.586,88	4.451,25	4.451,25	4.451,25
	11.07-305	b. non nominato	3.990,00	3.888,13	3.888,13	3.888,13	3.427,50	3.325,63	3.325,63	3.325,63
	11.07-600	B. torrefatto	4.556,88	4.438,75	4.438,75	4.438,75	3.994,38	3.876,25	3.876,25	3.876,25
11.08		Amidi e fecole; inulina:								
		A. amidi e fecole:								
	11.08-110	I. amido di granturco	1.301,25	1.093,75	1.093,75	1.093,75	238,75	31,25	31,25	31,25
	11.08-200	II. amido di riso	2.106,88	1.593,75	1.593,75	1.593,75	513,13	zero	zero	zero

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi				SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya			
			dal 27-4-1973 al 30-4-1973	dall'1-5-1973 al 10-5-1973	11-5-1973	dal 12-5-1973 al 14-5-1973	dal 27-4-1973 al 30-4-1973	dall'1-5-1973 al 10-5-1973	11-5-1973	dal 12-5-1973 al 14-5-1973
11.08 (*segue*)	11.08-300	III. amido di frumento	1.062,50	1.062,50	1.062,50	1.062,50	zero	zero	zero	zero
	11.08-400	IV. fecola di patate	1.301,25	1.093,75	1.093,75	1.093,75	238,75	31,25	31,25	31,25
	11.08-500	V. altri	1.301,25	1.093,75	1.093,75	1.093,75	119,38	15,63	15,63	15,63
11.09		Glutine di frumento anche allo stato secco:								
	11.09-100	A. allo stato secco	9.375,00	9.375,00	9.375,00	9.375,00	zero	zero	zero	zero
	11.09-900	B. altro	9.375,00	9.375,00	9.375,00	9.375,00	zero	zero	zero	zero
17.02		Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati:								
		B. glucosio e sciroppo di glucosio:								
		I. contenenti, in peso, allo stato secco, 99 % o più di prodotto puro:								
	17.02-231	a. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	5.311,25	5.040,63	5.040,63	5.040,63	311,25	40,63	40,63	40,63
	17.02-235	b. altri	3.676,25	3.468,75	3.468,75	3.468,75	238,75	31,25	31,25	31,25
		II. altri:								
	17.02-281	a. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	5.311,25	5.040,63	5.040,63	5.040,63	311,25	40,63	40,63	40,63
	17.02-285	b. non nominati	3.676,25	3.468,75	3.468,75	3.468,75	238,75	31,25	31;25	31,25
17.05		Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione:								
		B. glucosio e sciroppo di glucosio:								
	17.05-401	I. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	5.311,25	5.040,63	5.040,63	5.040,63	311,25	40,63	40,63	40,63
	17.05-405	II. altri	3.676,25	3.468,75	3.468,75	3.468,75	238,75	31,25	31,25	31,25
23.02		Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura e di altre lavorazioni dei cereali e dei legumi:								

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi dal 27-4-1973 al 30-4-1973	Paesi terzi dall'1-5-1973 al 10-5-1973	Paesi terzi 11-5-1973	Paesi terzi dal 12-5-1973 al 14-5-1973	SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya dal 27-4-1973 al 30-4-1973	SAMA... dall'1-5-1973 al 10-5-1973	SAMA... 11-5-1973	SAMA... dal 12-5-1973 al 14-5-1973
23.02 (*segue*)		A. di cereali:								
		I. di granturco o di riso:								
	23.02-111	a. aventi tenore di amido inferiore o uguale a 35 %, in peso	747,50	772,50	772,50	772,50	747,50	772,50	772,50	772,50
		b. altri:								
	23.02-114	1. aventi tenore di amido superiore a 35 % e inferiore o uguale a 45 %, in peso, e che hanno subito un processo di denaturazione (2)	1.195,63	1.235,63	1.235,63	1.235,63	1.195,63	1.235,63	1.235,63	1.235,63
	23.02-117	2. non nominati	2.391,25	2.471,25	2.471,25	2.471,25	2.391,25	2.471,25	2.471,25	2.471,25
		II. di altri cereali:								
	23.02-131	a. aventi tenore di amido inferiore o uguale a 28 % e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non ecceda il 10 %, in peso, oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore di ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore a 1,5 %, in peso	598,13	617,50	617,50	617,50	598,13	617,50	617,50	617,50
	23.02-135	b. altri	2.391,25	2.471,25	2.471,25	2.471,25	2.391,25	2.471,25	2.471,25	2.471,25
23.03		Polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero esaurite ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero; avanzi della fabbricazione della birra e della distillazione degli alcoli; avanzi della fabbricazione degli amidi ed altri avanzi e residui simili:								
		A. avanzi della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), aventi tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca:								
	23.03-110	I. superiore a 40 %, in peso .	9.671,25	9.413,75	9.413,75	9.413,75	296,25	38,75	38,75	38,75

(1) L'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione del dazio del 6 % sul valore in dogana della merce.
(2) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze.

(11611)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito e della dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso, per titoli, a quindici posti di referendario del ruolo dei magistrati amministrativi regionali.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che il supplemento speciale del Bollettino ufficiale del mese di giugno 1973 della Presidenza del Consiglio dei Ministri pubblica la graduatoria generale di merito e la dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso, per titoli, a quindici posti di referendario del ruolo dei magistrati amministrativi regionali.

(11809)

MINISTERO DELLA SANITA

Commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di endocrinologia, sessione anno 1971-72

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 22 ottobre 1971, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 1° dicembre 1971, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità, per l'anno 1971-1972 per il personale sanitario ospedaliero;
Visto l'art. 6 del decreto stesso;
Visto il proprio decreto in data 12 aprile 1972, modificato con decreto ministeriale 3 luglio 1972, con cui è stato approvato l'elenco dei professori universitari di ruolo e fuori ruolo della facoltà di medicina e chirurgia;
Visto il proprio decreto in data 28 aprile 1972, modificato con decreti ministeriali 31 luglio, 9 e 11 settembre 1972, con cui è stato approvato l'elenco dei primari ospedalieri di ruolo;
Visto il proprio decreto in data 23 settembre 1971, concernente la costituzione della commissione prevista dall'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130 del 27 marzo 1969, per procedere al sorteggio dei nominativi dei componenti le commissioni esaminatrici degli esami di idoneità nazionali e regionali del personale medico presso gli enti ospedalieri;
Visto il verbale della commissione di cui al paragrafo quinto del presente decreto in data 12 settembre 1972 relativo all'estrazione a sorte degli elenchi di cui sopra dei nominativi dei componenti la commissione suddetta;
Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;
Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di endocrinologia, sessione anno 1971-72 è costituita come segue:

Presidente:

Gianani dott. Giovanni, medico provinciale capo, sede.

Componenti:

De Sandre prof. Giorgio, n. 6, Università di Padova;
Bertelli prof. Guido, n. 12, primario dell'ospedale S. Cuore di Gesù di Gallipoli;
Chiti prof. Maria Luisa, n. 5, primario dell'ospedale civile di Canosa;
Balduini prof. Marco, n. 10, primario dell'istituto ospedaliero di Cremona.

Segretario:

Cancellieri dott. Enrico, consigliere, sede.

Art. 2.

L'esame regionale di idoneità ad aiuto di endocrinologia, sessione anno 1971-72, si svolgerà a Roma il giorno 19 settembre 1973 nel luogo che sarà comunicato ai candidati nella lettera di convocazione.

Art. 3.

Al presidente, ai componenti, al segretario ed al personale di sorveglianza sarà corrisposto il trattamento previsto per i concorsi di amministrazione dello Stato, richiamato dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130. E' autorizzato l'uso dei mezzi aerei. Ai componenti residenti in sede diversa da quella sopraindicata, sarà corrisposto il trattamento economico di missione.
Ai funzionari dirigenti non compete alcuna indennità ai sensi dell'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.
La spesa presuntiva di L. 500.000 (cinquecentomilalire) per i compensi di cui sopra e per l'indennità di missione al personale estraneo a questa amministrazione, graverà sul cap. 1130 del bilancio del Ministero della sanità relativo all'anno finanziario in corso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 luglio 1973

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *settembre* 1973
Registro n. 7, *foglio n.* 43

(11555)

Commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di oncologia, sessione anno 1971-72

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 22 ottobre 1971, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 1° dicembre 1971, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità, per l'anno 1971-1972 per il personale sanitario ospedaliero;
Visto l'art. 6 del decreto stesso;
Visto il proprio decreto in data 12 aprile 1972, modificato con decreto ministeriale 3 luglio 1972, con cui è stato approvato l'elenco dei professori universitari di ruolo e fuori ruolo della facoltà di medicina e chirurgia;
Visto il proprio decreto in data 28 aprile 1972, modificato con decreti ministeriali 31 luglio, 9 e 11 settembre 1972, con cui è stato approvato l'elenco dei primari ospedalieri di ruolo;
Visto il proprio decreto in data 23 settembre 1971, concernente la costituzione della commissione prevista dall'art 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130 del 27 marzo 1969, per procedere al sorteggio dei nominativi dei componenti le commissioni esaminatrici degli esami di idoneità nazionali e regionali del personale medico presso gli enti ospedalieri;
Visto il verbale della commissione di cui al paragrafo quinto del presente decreto in data 12 settembre 1972 relativo all'estrazione a sorte degli elenchi di cui sopra dei nominativi dei componenti la commissione suddetta;
Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;
Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di oncologia, sessione anno 1971-72, è costituita come segue:

Presidente:

Gianani dott. Giovanni, medico provinciale capo, sede.

Componenti:

Conti prof. Carlo, n. 19, direttore dell'istituto di patologia speciale medica e metodologia clinica dell'Università di Roma;

Maltoni prof. Cesare, n. 15, primario dell'ospedale policlinico S. Orsola di Bologna;

Lelli prof. Giovanni, n. 4, primario del pio istituto S. Spirito e ospedali riuniti di Roma;

Grimaldi prof. Michele, n. 13, primario dell'ospedale San Camillo di Potenza.

Segretario:

Ungaretti dott. Giuseppe consigliere, sede.

Art. 2.

L'esame regionale di idoneità ad aiuto di oncologia, sessione anno 1971-72, si svolgerà a Roma il giorno 10 ottobre 1973 nel luogo che sarà comunicato ai candidati nella lettera di convocazione.

Art. 3.

Al presidente, ai componenti, al segretario ed al personale di sorveglianza sarà corrisposto il trattamento previsto per i concorsi di amministrazione dello Stato, richiamato dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130. E' autorizzato l'uso dei mezzi aerei. Ai componenti residenti in sede diversa da quella sopraindicata, sarà corrisposto il trattamento economico di missione.

Ai funzionari dirigenti non compete alcuna indennità ai sensi dell'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

La spesa presuntiva di L. 500.000 (cinquecentomila) per i compensi di cui sopra e per l'indennità di missione al personale estraneo a questa amministrazione, graverà sul cap. 1130 del bilancio del Ministero della sanità relativo all'anno finanziario in corso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 luglio 1973

Il Ministro: Gui

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 settembre 1973
Registro n. 7, foglio n. 51

(11557)

Commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di gastroenterologia, sessione anno 1971-72

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 22 ottobre 1971, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 1° dicembre 1971, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità, per l'anno 1971-1972 per il personale sanitario ospedaliero;

Visto l'art. 6 del decreto stesso;

Visto il proprio decreto in data 12 aprile 1972, modificato con decreto ministeriale 3 luglio 1972, con cui è stato approvato l'elenco dei professori universitari di ruolo e fuori ruolo della facoltà di medicina e chirurgia;

Visto il proprio decreto in data 28 aprile 1972, modificato con decreti ministeriali 31 luglio, 9 e 11 settembre 1972, con cui è stato approvato l'elenco dei primari ospedalieri di ruolo;

Visto il proprio decreto in data 23 settembre 1971, concernente la costituzione della commissione prevista dall'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130 del 27 marzo 1969, per procedere al sorteggio dei nominativi dei componenti le commissioni esaminatrici degli esami di idoneità nazionali e regionali del personale medico presso gli enti ospedalieri;

Visto il verbale della commissione di cui al paragrafo quinto del presente decreto in data 12 settembre 1972 relativo all'estrazione a sorte degli elenchi di cui sopra dei nominativi dei componenti la commissione suddetta;

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di gastroenterologia, sessione anno 1971-72 è costituita come segue:

Presidente:

Guerra dott. Francesco, medico provinciale capo, sede.

Componenti:

Bossa prof. Guido, n. 10, P. R. della clinica di medicina generale e terapia medica dell'Università di Napoli;

Camarri prof. Eraldo, n. 14, primario dell'ospedale della Misericordia di Grosseto;

Arullani prof. Carlo, n. 1, primario del pio istituto S. Spirito e ospedali riuniti di Roma;

Banche prof. Mario, n. 2, primario dell'ospedale maggiore G. Battista di Torino.

Segretario:

Maialetti dott. Antonio, direttore di sezione, sede.

Art. 2.

L'esame regionale di idoneità ad aiuto di gastroenterologia, sessione anno 1971-72, si svolgerà a Roma il giorno 22 settembre 1973 nel luogo che sarà comunicato ai candidati nella lettera di convocazione.

Art. 3.

Al presidente, ai componenti, al segretario ed al personale di sorveglianza sarà corrisposto il trattamento previsto per i concorsi di amministrazione dello Stato, richiamato dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130. E' autorizzato l'uso dei mezzi aerei. Ai componenti residenti in sede diversa da quella sopraindicata, sarà corrisposto il trattamento economico di missione.

Ai funzionari dirigenti non compete alcuna indennità ai sensi dell'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

La spesa presuntiva di L. 600.000 (seicentomilalire) per i compensi di cui sopra e per l'indennità di missione al personale estraneo a questa amministrazione, graverà sul cap. 1130 del bilancio del Ministero della sanità relativo all'anno finanziario in corso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 luglio 1973

Il Ministro: Gui

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 settembre 1973
Registro n. 7, foglio n. 42

(11556)

Commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di endocrinologia, sessione anno 1971-72

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 22 ottobre 1971, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 1° dicembre 1971, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità, per l'anno 1971-1972 per il personale sanitario ospedaliero;

Visto l'art. 6 del decreto stesso;

Visto il proprio decreto in data 12 aprile 1972, modificato con decreto ministeriale 3 luglio 1972, con cui è stato approvato l'elenco dei professori universitari di ruolo e fuori ruolo della facoltà di medicina e chirurgia;

Visto il proprio decreto in data 28 aprile 1972, modificato con decreti ministeriali 31 luglio, 9 e 11 settembre 1972, con cui è stato approvato l'elenco dei primari ospedalieri di ruolo;

Visto il proprio decreto in data 23 settembre 1971, concernente la costituzione della commissione prevista dall'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130 del 27 marzo 1969, per procedere al sorteggio dei nominativi dei componenti le commissioni esaminatrici degli esami di idoneità nazionali e regionali del personale medico presso gli enti ospedalieri;

Visto il verbale della commissione di cui al paragrafo quinto del presente decreto in data 12 settembre 1972 relativo all'estrazione a sorte degli elenchi di cui sopra dei nominativi dei componenti la commissione suddetta;

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di endocrinologia, sessione anno 1971-72, è costituita come segue:

Presidente:

Colombini prof. Marino, ispettore generale medico, sede

Componenti:

Segni prof. Giuseppe, n. 19, direttore della clinica pediatrica dell'Università cattolica del S. Cuore di Milano;

Magri prof. Giano, n. 17, primario dell'ospedale S. Giovanni Battista e della città di Torino;

Brusa prof. Paolo, n. 4, primario dell'ospedale Buzzi di Milano;

Piotti prof. Luigi Emilio, n. 2, primario dell'ospedale Santo Antonio Abate di Gallarate.

Segretario:

Veneziano dott. Salvatore, consigliere, sede.

Art. 2.

L'esame nazionale di idoneità a primario di endocrinologia, sessione anno 1971-72, si svolgerà a Roma il giorno 17 settembre 1973 nel luogo che sarà comunicato ai candidati nella lettera di convocazione.

Art. 3.

Al presidente, ai componenti, al segretario ed al personale di sorveglianza sarà corrisposto il trattamento previsto per i concorsi di amministrazione dello Stato, richiamato dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130. E' autorizzato l'uso dei mezzi aerei. Ai componenti residenti in sede diversa da quella sopraindicata, sarà corrisposto il trattamento economico di missione.

Ai funzionari dirigenti non compete alcuna indennità ai sensi dell'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

La spesa presuntiva di L. 500.000 (cinquecentomilalire) per i compensi di cui sopra e per l'indennità di missione al personale estraneo a questa amministrazione, graverà sul cap. 1130 del bilancio del Ministero della sanità relativo all'anno finanziario in corso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 luglio 1973

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 settembre 1973
Registro n. 7, foglio n. 44

(11558)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Commissione esaminatrice del concorso, per esame, a centocinquanta posti di ufficiale giudiziario

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 1973, registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 1973, con il quale è stato indetto un concorso, per esame, a centocinquanta posti di ufficiale giudiziario;

Ritenuto che occorre nominare la commissione esaminatrice del concorso anzidetto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229;

Vista la legge 11 giugno 1962, n. 546;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso, per esame, a centocinquanta posti di ufficiale giudiziario, indetto con decreto ministeriale 27 marzo 1973, è composta come segue:

Presidente:

De Andreis dott. Augusto, direttore generale dell'organizzazione giudiziaria e degli affari generali.

Membri effettivi:

Jacomini dott. Elio, direttore capo dell'ufficio del personale degli ufficiali giudiziari;

Manunta dott. Antonio, direttore capo dell'ufficio dei servizi degli ufficiali giudiziari;

Paolicelli dott. Franco, magistrato di appello addetto al Ministero con funzioni ispettive;

Rua dott. Carmelo, ufficiale giudiziario presso la corte di appello di Roma.

Membri supplenti:

Aliberti dott. Fulvio, magistrato di appello addetto al Ministero;

Fattori dott. Paolo, magistrato di tribunale addetto al Ministero;

Fedeli dott. Massimo, magistrato di tribunale addetto al Ministero;

Ruggeri Alberto, ufficiale giudiziario presso la corte di appello di Roma.

Segretari:

Arcidiacono dott. Mario, cancelliere capo di tribunale addetto al Ministero;

Fullone dott. Antonio, cancelliere capo di tribunale addetto al Ministero.

La spesa presunta di lire 1.000.000 graverà sul capitolo 1051 dell'anno finanziario 1973.

Roma, addì 3 ottobre 1973

Il Ministro: ZAGARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1973
Registro n. 42, foglio n. 140

(11859)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Diario della prova scritta del pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi ottantadue posti di operaio qualificato in prova per le esigenze dei compartimenti di Torino e Milano.

La prova scritta del pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi ottantadue posti di operaio qualificato in prova, indetto con decreto ministeriale 26 dicembre 1972, n. 15971, registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 1973, registro n. 59 bilancio Trasporti, foglio n. 385, avrà luogo il giorno 4 novembre 1973, alle ore 8, nelle località e sedi appresso indicate:

Sede di Torino:

1) Scuola media statale « Ugo Foscolo », via Piazzi n. 57;
2) Scuola media statale « Nazario Sauro », via Cassini n. 94;
3) Scuola media statale « Renzo Pezzani », via Francesco Millio n. 42;
4) Istituto tecnico commerciale statale « Luigi Einaudi », via Paolo Braccini n. 11;
5) Liceo scientifico statale « Galileo Ferraris », corso Montevecchio n. 67;
6) Istituto tecnico commerciale statale « Germano Sommeiller », corso Duca degli Abruzzi.

Sede di Milano:

1) Istituto tecnico commerciale e per geometri « G. Zappa », via Marche n. 71;
2) Liceo scientifico statale « L. Cremona », viale Marche n. 73.

Roma, addì 10 ottobre 1973

Il direttore generale: MAYER

(11837)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario della prova pratica del concorso riservato, per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, a due posti di custode di 3ª classe in prova presso l'osservatorio astronomico di Collurania-Teramo.

La prova pratica del concorso riservato, per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, a due posti di custode di 3ª classe in prova presso l'osservatorio astronomico di Collurania-Teramo, indetto con decreto ministeriale 7 ottobre 1970, registrato alla Corte dei conti il 14 ottobre 1972, registro n. 61, foglio n. 198, avrà luogo il giorno 5 novembre 1973, con inizio alle ore 9,30, presso il Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale per l'istruzione universitaria - Ufficio concorsi, viale di Trastevere, Roma.

(11786)

Diario della prova pratica del concorso riservato, per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, a quattro posti di custode di 3ª classe in prova presso l'osservatorio astronomico di Brera-Milano.

La prova pratica del concorso riservato, per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, a quattro posti di custode di 3ª classe in prova presso l'osservatorio astronomico di Brera-Milano, indetto con decreto ministeriale 1° agosto 1970, registrato alla Corte dei conti il 14 ottobre 1972, registro n. 61, foglio n. 207, avrà luogo il giorno 7 novembre 1973, con inizio alle ore 9,30, presso il Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale per l'istruzione universitaria - Ufficio concorsi, viale di Trastevere, Roma.

(11787)

Diario della prova pratica del concorso riservato, per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, a tre posti di custode di 3ª classe in prova presso l'osservatorio astrofisico di Arcetri-Firenze.

La prova pratica del concorso riservato, per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, a tre posti di custode di 3ª classe in prova presso l'osservatorio astrofisico di Arcetri-Firenze, indetto con decreto ministeriale 21 settembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 14 ottobre 1972, registro n. 61, foglio n. 199, avrà luogo il giorno 6 novembre 1973, con inizio alle ore 9,30, presso il Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale per l'istruzione universitaria - Ufficio concorsi, viale di Trastevere, Roma.

(11788)

MINISTERO DELLA DIFESA

Errata-corrige

Nel terzo comma dell'art. 1 del decreto ministeriale 22 agosto 1973 con cui è stato bandito il concorso per il reclutamento di allievi ufficiali di complemento dei vari ruoli, non piloti, dell'Aeronautica militare, pubblica nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 4 ottobre 1973, dove è scritto: «. . . ruolo ingegneri . . .» leggasi: «. . . ruolo assistenti tecnici . . .».

(11817)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Reggio Calabria.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti gli atti del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1970;

Considerato che delle sedi assegnate con decreto n. 1330 del 30 marzo 1973, sono rimaste vacanti, per mancata accettazione delle vincitrici le sedi di S. Pietro di Caridà, Scido, Canolo, Oppido Mamertina, frazione Messignadi e Careri centro;

Esaminate le domande dei concorrenti e tenuta presente la indicazione delle sedi, per le quali secondo l'ordine di preferenza, ciascuna di esse ha dichiarato di concorrere;

Visti gli articoli 36 e 39 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè gli articoli 23 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

A modifica di quanto disposto con il decreto n. 1330 del 30 marzo 1973;

Decreta:

Le sottonotate candidate, comprese nella graduatoria del concorso di cui in premessa, sono assegnate alla condotta ostetrica a fianco di ciascuna indicate:

1) Larosa Ferdinanda: S. Pietro di Caridà;
2) Mallamaci Palma: Roghudi;
3) Marrapodi Aurelia: Canolo;
4) Minniti Giuseppa: Scido;
5) Bruzzese Domenica: Oppido Mamertina, frazione Messignadi;
6) Sigilli M. Domenica: Careri centro.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia, nel «Bollettino Ufficiale» della regione Calabria e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio del medico provinciale e dei comuni interessati.

Reggio Calabria, addì 25 settembre 1973

Il medico provinciale: LANIA

(11818)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 10 settembre 1973, n. **45.**

Indennità per i medici e gli psicologi dei servizi di salute mentale.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 40 *del* 18 *settembre* 1973)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai medici ed agli psicologi appartenenti al ruolo speciale dei servizi di salute mentale è corrisposta, in aggiunta al trattamento economico in godimento, un'indennità, non utile ai fini previdenziali ed assistenziali, nella misura lorda prevista dalle tabelle allegate alla presente legge.

Per il periodo compreso fra il 1° luglio 1971 ed il 31 dicembre 1972, l'indennità di cui al comma precedente è corrisposta in ogni caso nella misura stabilita per i rapporti di impiego a tempo definito.

A decorrere dal 1° gennaio 1973, l'indennità è corrisposta al personale in servizio alla stessa data nella misura prevista per i rapporti a tempo pieno o a tempo definito in relazione alle opzioni presentate ai sensi del decreto ministeriale 5 febbraio 1972, emanato in applicazione della legge 21 giugno 1971, n. 515, e modificato con decreto ministeriale 1° agosto 1972. La giunta provinciale procederà all'esame di tali opzioni e deciderà in ordine allo accoglimento delle stesse entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Per il personale assunto in data successiva al 1° gennaio 1973, il rapporto d'impiego è a tempo pieno, con attribuzione della relativa indennità dalla data di assunzione.

Le caratteristiche dei rapporti a tempo pieno e a tempo definito sono quelle di cui alla lettera *d*) dell'art. 43 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, nonchè all'art. 24 del decreto del Presidente della *Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.*

Art. 2.

Al maggior onere annuo di L. 70.000.000 nonchè all'onere *una tantum* di L. 40.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1973, si farà fronte, per l'importo complessivo di L. 110.000.000, con le entrate derivanti dal concorso di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 431, e successive modificazioni ed integrazioni.

Per gli esercizi successivi, si provvederà con lo stanziamento delle somme occorrenti negli appositi capitoli di bilancio.

Art. 3.

Nello stato di previsione dell'entrata, tabella *A*, per l'esercizio finanziario 1973, è introdotta la seguente variazione:

In aumento:

Cap 780. — Entrate nell'ospedale di Pergine . L. 110.000.000

Art. 4.

Nello stato di previsione della spesa - tabella *B*, per l'esercizio finanziario 1973, è introdotta la seguente variazione:

In aumento:

Cap. 1240 - Categ. I. — Spesa per il funzionamento dell'ospedale psichiatrico provinciale di Pergine, compreso il fitto figurativo calcolato in L. 15.000.000 L. 110.000.000

La presente legge sarà pubblicata sul « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 10 settembre 1973

Il presidente della giunta provinciale
KESSLER

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: BIANCO

TABELLA N. 1

Indennità per l'ispettore generale - direttore psichiatra

Anzianità	Tempo definito		Tempo pieno	
	per 12 mesi	per la 13ª mens.	per 12 mesi	per la 13ª mens.
Fino a 5 anni	203.905	191.405	644.905	351.405
Da 5 anni fino a 9 anni	236.933	199.433	723.183	375.933
Da 9 anni fino a 10 anni	164.812	127.312	651.062	303.812
Da 10 anni fino a 13 anni	239.812	177.312	771.062	370.312
Oltre 13 anni	210.799	148.299	742.049	358.701

TABELLA N. 2

Indennità per l'ispettore generale (primario e igienista)

Anzianità	Tempo definito		Tempo pieno	
	per 12 mesi	per la 13ª mens.	per 12 mesi	per la 13ª mens.
Fino a 5 anni	277.884	205.384	718.884	365.384
Da 5 anni fino a 9 anni	312.913	215.413	799.163	391.913
Da 9 anni fino a 10 anni	244.225	146.725	730.475	323.225
Da 10 anni fino a 13 anni	319.225	196.725	850.475	389.725
Oltre 13 anni	291.594	169.094	822.844	362.094

TABELLA N. 3

Indennità per il direttore di divisione (aiuto, analista, psicologo)

Anzianità	Tempo definito		Tempo pieno	
	per 12 mesi	per la 13ª mens.	per 12 mesi	per la 13ª mens.
Fino a 4 anni	134.797	144.797	447.047	258.547
Da 4 anni fino a 5 anni	103.289	113.289	415.539	227.039
Da 5 anni fino a 10 anni	173.289	158.289	527.539	287.039
Da 10 anni fino a 15 anni	248.289	208.289	647.539	353.539
Oltre 15 anni	328.289	263.289	775.039	426.539

TABELLA N. 4

Indennità per il consigliere e direttore di sezione (assistente e psicologo)

Anzianità	Tempo definito		Tempo pieno	
	per 12 mesi	per la 13ª mens.	per 12 mesi	per la 13ª mens.
Fino ad un anno	—	47.386	154.886	105.136
Da 1 anno fino a 2 anni	—	7.056	114.556	64.806
Da 2 anni fino a 5 anni	7.056	42.056	193.306	111.306
Da 5 anni fino a 10 anni	77.056	87.056	305.306	171.306
Da 10 anni fino a 15 anni	147.056	132.056	417.306	231.056
Da 15 anni fino a 20 anni	217.056	177.056	529.306	290.806
Oltre 20 anni	287.056	222.056	641.306	350.806

(11452)

LEGGE PROVINCIALE 10 settembre 1973, n. **46**.

Disposizioni relative al patrimonio immobiliare dell'Ente nazionale per le Tre Venezie, trasferito alla provincia autonoma di Trento.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 40 *del* 18 *settembre* 1973)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

I beni relativi al patrimonio immobiliare dell'Ente nazionale per le Tre Venezie, trasferiti alla provincia autonoma di Trento a sensi dell'art. 41, primo comma, della legge 11 marzo 1972, n. 118, ed indicati nell'elenco annesso alla presente legge, continuano ad essere utilizzati per i fini inerenti alla loro natura.

In caso di alienazione sarà curata, in quanto possibile, la destinazione dei beni stessi a finalità di interesse generale.

La presente legge sarà pubblicata sul « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 10 settembre 1973

Il presidente della giunta provinciale
KESSLER

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: BIANCO

ALLEGATO

Numero d'ordine	Denominazione	Località	Dati catastali e tavolari	Consistenza
1	Terreni	C.C. Folgaria - Località Martinella	P.T. 1324 - p.f. 10127 P.T. 996 - p.f. 10122 P.T. 5055 - pp.ff. 10124 - 10121/1 - 10126/1 - 10126/2 - 10129 - 10120 - 10125 - 10030/3	
		C.C. Terragnolo - Località Martinella	P.T. 709 - pp.ff. 6752/1 - 6752/2 P.T. 1856: I corpo pp.ff. 6879 - 6880 - 6886 - 6700 - 6703 - 6833 - 6881 - 6891 - 6878/1 - 6726/1 - 6877/1 - 6701 - 6884 - 6885/2 - 6882/1 - 6882/2 - 6889/2 - 6878/2 - 6892 II corpo pp.ff. 6883 - 6887 - 7054 P.T. 2063 - pp.ff. 6889 - 6741 - 6875 - 6868 - 6869 - 6870 - 6871 - 6728/2 - 6815/1 - 6893 - 6917 - 7059 - 7062 - 7060 - 6888/3 - 6916 - 6890 - 6919 - 6920 - 6888/1 - 6888/4 - 6888/5 - 6921 - 6888/2 P.T. 303 - p.f. 6896 P.T. 2051 - pp.ff. 6894 - 6895 - 6901/1 P.T. 2121 - pp.ff. 6753/1 - 6874 - 7061 P.T. 1710 - pp.ff. 6872 - 6873	mq. 147.098
2	Pozzo	C.C. Folgaria - Località Fondo Grande	P.T. 5208 - p.ed. 2062 - 2063 - per metà indivisa	mq. 96
3	Terreni	C.C. Tenna - Località Lago Caldonazzo	P.T. 666 - pp.ff. 676/3 - 677/4 - 925/19 P.T. 363 - pp.ff. 677/1 - 925/3	mq. 2.937

(11453)

LEGGE PROVINCIALE 10 settembre 1973, n. 47.
Norme sul trattamento economico dei veterinari condotti.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 40 *del* 18 *settembre* 1973)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Gli stipendi annui lordi dei veterinari condotti non possono essere inferiori alle seguenti misure:

4ª classe	3ª classe	2ª classe	1ª classe
2.070.000	2.250.000	2.430.000	2.520.000

La permanenza nelle classi di stipendio è fissata in anni tre per la quarta classe ed in anni cinque per la terza e la seconda classe.

Art. 2.

Dalla data di attribuzione dello stipendio della prima classe, nonchè nel periodo di servizio intercorrente tra una classe di stipendio e l'altra, ai veterinari condotti competono aumenti periodici biennali costanti in numero illimitato ed in misura del 3,50 per cento sullo stipendio in godimento, rivalutabili all'atto del passaggio alle classi superiori.

Ai fini dell'attribuzione degli aumenti biennali di cui al comma precedente, si computa l'anzianità maturata alla data di attribuzione del nuovo trattamento.

Art. 3.

Ai veterinari condotti debbono essere corrisposte le quote aggiunte di famiglia nella misura unica di L. 10.000 mensili e con le modalità previste per gli altri dipendenti del comune o per i dipendenti del comune capo consorzio nel caso dei veterinari consorziali.

Art. 4.

Ai veterinari condotti deve essere corrisposta l'indennità integrativa speciale mensile nella misura e nelle forme previste dalla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni.

Art. 5.

Le amministrazioni comunali e consorziali devono, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, adeguare alle norme di cui agli articoli precedenti gli speciali regolamenti previsti dall'art. 66 del testo unico delle leggi sanitarie, sostituito dall'art. 2 della legge 15 febbraio 1963, n. 151.

Art. 6.

I miglioramenti economici previsti dalla presente legge hanno decorrenza dal 1° luglio 1973.

Per tutto quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le norme dello Stato in materia di stato giuridico e trattamento economico dei sanitari condotti.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 10 settembre 1973

Il presidente della giunta provinciale
KESSLER

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: BIANCO

(11454)

LEGGE PROVINCIALE 10 settembre 1973, n. 48.

Incentivi per il miglioramento ed il potenziamento del patrimonio zootecnico.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 40 *del* 18 *settembre* 1973)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai fini di incoraggiare il miglioramento ed il potenziamento del patrimonio zootecnico la giunta provinciale può concedere a coltivatori diretti proprietari, affittuari o mezzadri, singoli o associati, e a stalle a conduzione sociale, contributi in conto interessi per i seguenti scopi:

a) acquisto di bestiame bovino destinato all'allevamento per riproduzione;

b) acquisto di bestiame bovino da ristallo per la produzione di carne.

Art. 2.

Il contributo di cui all'art. 1 avrà la durata di anni cinque per l'acquisto di animali da destinare all'allevamento e di anni uno per quelli da destinare all'ingrasso.

Il concorso della giunta provinciale nel pagamento degli interessi è pari alla differenza tra la rata di ammortamento calcolato al tasso praticato dagli istituti di credito e quella di ammortamento a carico del beneficiario calcolato al tasso del 2 per cento.

Art. 3.

Il contributo di cui all'art. 1 sarà concesso con priorità per l'acquisto di bestiame bovino da destinare alle strutture zootecniche realizzate con i benefici della CEE, nonchè per quello destinato al potenziamento degli allevamenti ricadenti nei territori a prevalente economia zootecnica.

L'acquisto di bestiame da ingrasso può essere ammesso ai benefici previsti dall'art. 1 solo se destinato a cicli di allevamento che prevedano un conseguimento medio di peso vivo di 400 kg. per capo e per un solo ciclo completo.

Art. 4.

Le domande di prestito dovranno essere presentate all'istituto o ente esercente il credito agrario, tramite l'ispettorato provinciale dell'agricoltura al quale spetta l'istruttoria delle domande medesime e si pronuncerà sulla congruità della spesa e sulla rispondenza tecnica ed economica degli acquisti.

L'inoltro delle domande agli enti finanziatori avverrà con nullaosta dell'assessore competente.

Per gli accertamenti di avvenuto acquisto vale quanto disposto dall'art. 13 della legge 27 ottobre 1966, n. 910.

La giunta provinciale provvede contestualmente alla concessione e liquidazione del concorso provinciale sulla base di appositi rendiconti prodotti dall'istituto od ente finanziatore, i quali assumono piena responsabilità dell'impiego delle somme erogate conformemente alle finalità dell'intervento.

Art. 5.

I prestiti di cui alla presente legge sono assistiti dalla garanzia sussidiaria del « Fondo interbancario di garanzia » di cui all'art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

Art. 6.

Per i fini di cui all'art. 1, lettera *a*), della presente legge sono autorizzati i seguenti limiti di impegno:

L. 10.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1973;
L. 10.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1974;
L. 10.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1975.

Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della provincia, in misura di L. 10.000.000 per l'esercizio finanziario 1973, L. 20.000.000 per l'esercizio finanziario 1974, L. 30.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1975 al 1977, L. 20.000.000 per l'esercizio finanziario 1978 e L. 10.000.000 per l'esercizio finanziario 1979.

I fondi di cui al presente articolo, se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 7.

Per i fini di cui all'art. 1, lettera *b*), della presente legge sono autorizzati i seguenti stanziamenti:

L. 30.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1973;
L. 20.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1974.

I fondi di cui al presente articolo, se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 8.

Alla copertura dell'onere di L. 40.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1973, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al capitolo 5900 dello stato di previsione della spesa - tabella *B*, per il medesimo esercizio finanziario.

Art. 9.

Nello stato di previsione della spesa - tabella *B*, per l'esercizio finanziario 1973, sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:	
Cap. 5900 - Categ. XIV. — Fondo stanziato per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso	L. 40.000.000
Di nuova istituzione:	
Cap. 4315 - Categ. X. — Spesa per la concessione di contributi quinquennali per l'acquisto di bestiame bovino destinato all'allevamento per riproduzione	L. 10.000.000
Cap. 4316 - Categ. X. — Spesa per la concessione di contributi per l'acquisto di bestiame bovino da ristallo per la produzione di carne .	» 30.000.000
Totale variazioni di nuova istituzione . . .	L. 40.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 10 settembre 1973

Il presidente della giunta provinciale
KESSLER

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: BIANCO

(11455)

Avviso di rettifica

Nel decreto del presidente della giunta provinciale 21 maggio 1973, n. 56-1626/Legisl.: « Regolamento concernente la disciplina dell'assegnazione del godimento degli alloggi di edilizia abitativa pubblica », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 234 dell'11 settembre 1973, il nono comma dell'art. 11 è sostituito dal seguente:

« La dichiarazione di decadenza - previa comunicazione all'assegnatario, mediante lettera raccomandata, del fatto che può giustificarla, con la fissazione di un termine non inferiore a 10 e non superiore a 15 giorni per la presentazione di deduzioni scritte e di documenti - è pronunciata dal presidente dell'I.T.E.A. e comporta la risoluzione di diritto del contratto ».

(11632)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.